



Il Presidente della Repubblica

VISTO l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "*Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione*";

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" e, in particolare, l'art. 10, comma 8;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 2 luglio 2001, 22 gennaio 2002 e 4 dicembre 2002, con i quali il consigliere di Stato Maria Grazia CAPPUGI è stata nominata Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo;

CONSIDERATA l'opportunità di assicurare un referente unitario, che rappresenti una sede di raccordo tra le amministrazioni statali, regionali e locali in grado di agevolare il complesso procedimento di attuazione del trasferimento di beni e risorse di cui all'art. 118 della Costituzione e disciplinato dall'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VALUTATA altresì l'opportunità di mantenere un organo che possa coordinare le fasi conclusive del trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successivi decreti legislativi, nonché il monitoraggio di tale attività;

RITENUTO, a tale fine, di dover procedere alla conferma di un Commissario straordinario, che assicuri il raccordo delle attività di competenza governativa;

CONSIDERATA la professionalità e l'esperienza maturate dal cons. Maria Grazia CAPPUGI nella materia;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Articolo 1

1. La dott.ssa Maria Grazia CAPPUGI, consigliere di Stato, è confermata, dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, Commissario straordinario del Governo per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- a) raccordo tra le amministrazioni statali, regionali, provinciali e locali nell'attuazione del conferimento di funzioni amministrative ai sensi dell'art. 118 della Costituzione e di quelle relative al federalismo amministrativo di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successivi decreti legislativi;
- b) partecipazione alle iniziative dirette a dare attuazione alla delega di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini del raccordo con le attività di cui alla lettera a);
- c) partecipazione alle sedute della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato, città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, nelle quali siano all'ordine del giorno i provvedimenti di cui alla lettera a);
- d) relazioni e rapporti con soggetti pubblici e privati volti a definire, d'intesa con le amministrazioni statali, regionali, provinciali e locali interessate, modalità idonee al rispetto dei principi che sovrintendono all'attuazione dell'art. 118 della Costituzione;
- e) individuazione, su richiesta delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e locali, delle possibili soluzioni alle problematiche scaturenti da eventuali disfunzioni al processo di attuazione del federalismo amministrativo;
- f) proposte, studi e ricerche di natura giuridico-economica sulla materia di cui alla lettera a), finalizzate anche al

monitoraggio delle attività e degli interventi conseguenti al conferimento di funzioni amministrative.

2 Il Commissario straordinario assicura la partecipazione dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali alle attività di sostegno e di monitoraggio del federalismo amministrativo.

Articolo 2

1. Il Commissario straordinario si avvale di un comitato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da lui presieduto e composto da:

- a) un rappresentante del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;**
- b) un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica;**
- c) un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali;**
- d) un rappresentante del Dipartimento delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;**
- e) un rappresentante del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;**
- f) un rappresentante del Ministero dell'interno;**
- g) il direttore della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da un suo delegato;**
- h) il segretario della Conferenza Stato, città ed autonomie locali o da un suo delegato;**
- i) il direttore dell'Ufficio per il federalismo amministrativo o da un suo delegato.**

2. Alle riunioni del comitato partecipano i rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché i rappresentanti delle regioni e degli enti locali designati dalle rispettive associazioni, in base alle materie trattate.

3. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 3

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, il Commissario straordinario si avvale dell'Ufficio per il federalismo amministrativo di cui all'art. 10, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Il Commissario straordinario può altresì nominare un esperto di comprovata professionalità per lo svolgimento di specifiche attività sulle competenze ad esso affidate.

Articolo 4

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il compenso spettante al Commissario straordinario.

Articolo 5

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi compreso il compenso per il Commissario straordinario e per l'esperto, gravano sul pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativi al centro di responsabilità 1 - Segretariato Generale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a **ROMA Addì 23 DIC. 2003**

Carlo C. -

Nitvio Pulmon